

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Villa Castelli.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 marzo 2011, n. 88

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle opere connesse della potenza elettrica di 7,129 MW sito nel comune di Villa Castelli (Br) denominato "BR 13". Società EC SOLAR P3 S.r.l., con sede legale in via Malasoma 18 - 56121 Pisa - P. IVA 01913380505

Il giorno 15 marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure

nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società EConvert srl, avente sede legale in via Gozzini 15/17- 56121 - Pisa., con nota prot. n. 38/4688 del 29.04.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 7,928 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Villa Castelli - denominato "BR13";
- la Società Econvert S.r.l., con nota prot. n. AOO_038/9996 del 17.09.2008, ha trasmesso alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche ulteriore documentazione a completamento di quanto già in possesso;
- con nota prot. 4181 del 10/04/2009 l'Amministratore delegato Enrico Sonno inviava comunicazione di avvenuto conferimento dalla società Econvert srl, alla società EC Solar P3 srl costituita in data 17 febbraio 2009;
- la STMG rilasciata da Enel Spa, prot. n.410862 del 01.09.2008 (pratica GOAL n.12076) e vidimata in data 12.11.2009, prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite la costruzione di una cabina di consegna connessa in antenna dalla CP Grottaglie, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della CP stessa. La soluzione prevede:
 1. costruzione di una linea in cavo sotterraneo AL 185mmq che colleghi la cabina di consegna alla CP Grottaglie;

2. stallo MT in CP Grottaglie;
 3. costruzione di una cabina di consegna;
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,928 MW da realizzarsi nel Comune di Villa Castelli (Br), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore alla soglia di 15 MW prevista dall'art.10 della Legge Regionale n.25 del 3 agosto 2007;;
 - la Società Ec Solar P3 S.r.l. con note del 06/08/2009 n. 8824, del 17/12/2009 n.14084, del 17/02/2010 n. 2535 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_046 del 16.11.2009 n. 00012440 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti. Successivamente, la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 4410 del 23.03.2010, ha inviato ulteriore nota di avvio procedimento come errata corregge indirizzo della Società della nota prot. 12440 del 16.11.2009;
 - la Società Ec Solar P3 S.r.l. come dalla stessa dichiarato, in data 28/01/2010 (Prot. AOO_159 del 28/01/2010 n. 1276) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
 - la Società Ec Solar P3 S.r.l. in data 15/02/2010 (Prot. AOO_159 del 17/02/2010 n. 2535), trasmetteva, ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi, il piano economico finanziario e la dichiarazione resa dall'Istituto Bancario attestante la disponibilità delle risorse finanziarie da parte della Società;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 7715 del 14/05/2010 integrata con

nota prot. 8550 del 03/06/2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 08 giugno 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Area Politiche per l'Ambiente le reti e la qualità urbana - SURAE - Attività estrattive con nota prot. 2214 del 23/03/2010 esprime nulla osta di massima alla realizzazione del progetto e nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela della stessa, la società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n. 1775/33 art. 120. All'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal DPR 128/1959 "norme di Polizia delle miniere e delle cave". Il nulla osta rilasciato non esime il proponente dal munirsi di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta, previsto da altra normativa vigente, necessario ai fini della realizzazione dell'opera.
- Area Politiche per l'Ambiente le reti e la qualità urbana settore LL.PP. Ufficio Coordinamento Struttura tecniche Provinciali BR/LE/TA con nota prot. 59304 del 25/06/2010 comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Rammenta inoltre che prima dell'inizio dei lavori occorre depositare il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 27 della L.R. 13/2001 per le zone sismiche. Inoltre, si rileva che il tracciato dell'elettrodotto di collegamento non interseca alcun canale demaniale, ricadente nel territorio del Comune di Villa Castelli.
- Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Provinciale Agricoltura con nota prot. 49992 del 01/06/2010 comunica che, dall'esame degli atti inviati, sui fondi interessati dall'impianto fotovoltaico non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela e trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge non si formalizza alcun rilievo.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio provinciale Foreste Sezione Provinciale di Brindisi con nota prot. 682 del 24/02/2010 comunica che le zone oggetto di richiesta non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del RDL 3267/23. L'eventuale taglio di piante forestali di originale

naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come bosco, necessita comunque di preventiva autorizzazione del Servizio così come previsto dal Regolamento Regionale n. 10/2009 "tagli boschivi".

- Area Politiche per l'Ambiente le reti e la qualità urbana settore LL.PP - ufficio Espropri/ Contenzioso LL.PP. con nota del 10/05/2010 prot. 42764 prende atto di quanto comunicato dalla Società, con nota pervenuta in data 07.05.2010, in ordine alla inesistenza di acquisizioni coattive nelle previsioni progettuali dell'impianto in oggetto indicato e resituisce gli atti progettuali non avendo alcun parere da esprimere.
- Ministero per i beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto con nota prot. 9231 del 08/06/2010 comunicava di aver espresso parere con nota del 04/02/2010 evidenziando che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui D.Lgs n.42 del 22/01/2004 e pertanto non rientra nelle competenze.
- Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia con nota 11949 del 29/07/2010 non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- Tutti i lavori previsti in progetto (impianto fotovoltaico, cavidotti e infrastrutture connesse) che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle prime fasi. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine.
- Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione SO A OS25.
- Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Soprintendenza.
- Provincia di Brindisi Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti Ufficio Espropriazioni prot. n. 520 81 del 04/06/2010 esprime parere favorevole. il parere espresso è relativo alla linea di connessione e non necessariamente assicura la possibilità di poter occupare le sedi stradali, di proprietà di questo Ente, in quanto:
 - le autorizzazioni all'occupazione vengono rilasciate al momento dell'esecuzione dei lavori che devono essere eseguiti nei 45 gg. successivi, pena la decadenza della concessione;
 - molte strade sono oggetto di numerose richieste per lo stesso utilizzo, pertanto, in alcuni casi, al momento in cui verrà richiesta l'occupazione degli spazi necessari, potrebbe non essere più possibile concedere autorizzazioni all'attraversamento, con la conseguenza che le aziende potrebbero essere costrette ad utilizzare soluzioni alternative per l'ottenimento delle servitù.
 - Nel caso in cui al momento della richiesta di autorizzazione all'occupazione del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà la disponibilità di spazio esista, lo stesso sarà di larghezza massima 40 cm., a m. 1,5 di profondità, e la società richiedente sarà obbligata, oltre all'immediato ripristino, a riasfaltare nei tempi e nei modi indicati nelle prescrizioni, tutta la carreggiata per un tratto di strada pari al percorso richiesto.
- Comune di Villa Castelli con nota prot. 7790 del 08/06/2010 acquisita in sede di Conferenza di Servizio, esprime parere favorevole condizionato al rispetto della distanza di mt. 3,00 della recinzione dal ciglio stradale e di mt. 10 dei pannelli dai confini con altrui proprietà. E' fatto obbligo della realizzazione della siepe di mitigazione a ridosso della recinzione. E' fatto obbligo di bitumatura della viabilità comunale per una fascia di mt. 3,00.
- Comune di Grottaglie ufficio dello sportello unico per l'edilizia con nota 17314 del 06/07/2010 esprime parere favorevole per gli aspetti di competenza, ai sensi della L.R. 25/2008 alla realizzazione della linea elettrica M.T. 20 KV in cavo interrato a condizione che al termine di ultimazione dei lavori sia assicurato il completo ripristino dello stato dei luoghi e che ogni fase di esecuzione degli stessi lavori sia preventivamente

concordata con i competenti Uffici comunali e, in particolare, con l'Ufficio manutenzione suolo pubblico e con l'ufficio di polizia municipale.

- Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia - Basilicata con nota prot. 15693 del 18/12/2009 rilascia ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'I 1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.
- Enac, con nota prot. 49424 del 21/05/2010 considerato che:
 1. L'opera rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti ENAC
 2. L'A.M. CIGA ha comunicato la non sussistenza di implicazioni
 3. L'impianto in oggetto data la collocazione e l'altezza non costituisce ostacolo alla navigazione aereaper quanto di competenza, rilascia il proprio nulla osta alla realizzazione.
- Aeronautica Militare Comando III r.a. Reparto territorio e patrimonio con nota prot. 20449 del 14/04/2010 rilascia nulla osta;
- Comando Militare Esercito Puglia con nota prot. 8947 del 13/05/2010 concede il nulla osta subordinato all'effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione comunicando l'avvenuta effettuazione degli stessi.
- Comando DM Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto - con nota prot. 41469 del 08/09/2010 richiamando le note 10119 del 01/03/2010 e 29867 del 18/06/2010 comunica di non intravedere motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere indicate in argomento, intendendo questo valido anche per le varianti al percorso del cavidotto di connessione nel tratto ricadente nel territorio del comune di Grottaglie.
- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 7715 del 14/05/2010 esprime il parere di conformità al P.A.I. ed alle prescrizioni delle N.T.A. degli interventi in oggetto, con le seguenti prescrizioni:
 - la parte superiore della trincea di scavo del tratto di cavidotto che ricade in AP deve essere

adeguatamente protetta con materiali non erodibili;

- devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- deve essere evitato ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori;
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.
- ASL BR/1 con nota 06/06/2010 esprime parere favorevole a condizione che:
 - vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
 - vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
 - vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8.0.2003;
 - venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA Dap di Brindisi.
- Arpa Dipartimento di Taranto con nota prot. 29646 del 16/06/2010 esprime parere favorevole alla realizzazione del cavidotto nel territorio del Comune di Grottaglie fino alla cabina primaria ENEL.
- Arpa Dipartimento Provinciale di Brindisi con nota prot. 26739 del 31/05/2010 esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:
 - la Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/5/2008;
 - siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo

utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine della acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi. Il parere favorevole espresso è relativo esclusivamente alle opere ricadenti nell'ambito della provincia di Brindisi,

- Comando Vigili del Fuoco di Brindisi con nota prot. 3330 del 23/03/2010 comunica di prendere atti di quanto indicato nella nota a firma dell'ing. Arcangelo Barletta in qualità di progettista dell'impianto ossia che l'impianto non rientra in nessuna delle attività elencate nel DM 16/02/1982 soggette al controllo di prevenzione incendi.
- Consorzio di Bonifica dell'Arneo con nota prot. 3621 del 07/06/2010 esprime parere favorevole;
- Aqp Spa con nota prot. 65384 del 21/05/2010 rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere, previo sopralluogo congiunto da effettuare con i tecnici all'inizio dei lavori e anche durante la fase esecutiva, al fine di individuare la precisa ubicazione e tipologia delle interferenze.
- Aqp Spa Direzione Operativa con nota prot. 70403 del 31/05/2010 esprime parere favorevole in merito, fatti salvi gli aspetti giuridico-amministrativi che l'Ufficio DIRAC riterrà necessario applicare in sede di stipula dell'atto di convenzione, che a registrazione avvenuta dovrà pervenire in copia all'Area scrivente, per i propri compiti di istituto.

In riferimento al parere della Provincia di Taranto, si rappresenta quanto segue:

- La società EC SOLAR P3 S.r.l., con nota acquisita dalla Provincia di Taranto il 19.03.2010, trasmette copia conforme del progetto definitivo di istanza di Autorizzazione Unica avanzata all'Ufficio Energia e Reti energetiche;
- Provincia di Taranto 11° settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri con propria nota prot. 35813 del 07/06/2010, comunica che il progetto non risulta pervenuto ma precisa che *“ qualora nel progetto inerente la costruzione dell'intervento in parola siano previste percorrenze e/o attraversamenti lungo le strade di proprietà di questa Provincia per la posa di linee ed impianti elettrici, lo scrivente settore è competente al rilascio di eventuale autorizzazione/concessione demaniale, in tal caso codesta società dovrà trasmettere, al fine dell'esame della pra-*

tica, la documentazione tecnico amministrativa ed i dati di cui all'allegato elenco.

Si trasmette, altresì l'elenco della documentazione tecnico amministrativa e i dati necessari da inviare qualora l'intervento preveda anche la realizzazione di recinzioni e/o accessi e/o altre opere a carattere permanente prospicienti strade provinciali.

Al fine di una esaustiva informazione si trasmette altresì la sottoelencata documentazione:

- *Prescrizioni inerenti le concessioni stradali*
- *Prescrizioni inerenti le autorizzazioni per recinzioni e/o accessi.”*

- La società EC SOLAR P3 S.r.l., con nota acquisita dalla Provincia di Taranto il 28.06.2010, trasmette nuovamente copia conforme del progetto definitivo di istanza di Autorizzazione Unica avanzata all'Ufficio Energia e Reti energetiche, a cui la Provincia di Taranto non dà ulteriori risposte;
- Area Politiche per l'ambiente le reti e la qualità urbana- Servizio assetto del territorio - Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica con nota Prot. n. 7892 del 25/11/2010 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni in merito alla realizzazione del campo fotovoltaico:

1. sia esclusa dall'installazione dei pannelli fotovoltaici l'area annessa del ciglio di scarpata che deve ritenersi formata da una fascia della profondità costante di 50 metri misurati su ciascuno dei due lati della linea del ciglio,
2. non sia realizzato l'impianto di illuminazione;
3. sia ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza di 1,50 m e sia adottato, quale misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone presenti nelle aree circostanti;
4. in merito alla realizzazione del cavidotto interrato si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- la Società EC SOLAR P3 Srl a seguito delle prescrizioni del Servizio Assetto del Territorio, con

nostra nota prot. n. A00159 n. 821 del 21.01.2011, ha trasmesso la TAV. 6 rev. B evidenziando la riduzione di potenza da 7,928 MW a 7,129MW;

pertanto si ritiene acquisito il parere del Servizio Assetto del Territorio.

Rilevato che:

- la Società EC SOLAR P3 S.r.l., con nota acquisita al nostro Prot. AOO_159 del 25.01.2011 n. 1031, ha trasmesso la proroga di sei mesi del contratto preliminare, validamente sottoscritto e con scadenza il 04.12.2010, per la costituzione di un diritto di superficie e connessi diritti reali di servitù per le aree necessarie alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- la Società EC SOLAR P3 S.r.l., con nota acquisita al nostro Prot. AOO_159 del 24.11.2010 n. 16526, ha trasmesso copia dei contratti delle Servitù Bonarie acquisite necessarie alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione e delle relative cabine;
- la Società EC SOLAR P3 S.r.l., è titolare di un altro progetto nel medesimo comune di Villa Castelli della potenza di 3,483 MW che sommato alla potenza 7,129 MW dell'impianto in oggetto raggiunge un totale di potenza pari a 10,612 MW. Tale potenza risulta pertanto inferiore alla soglia di 15 MW prevista dall'art.10 della Legge Regionale n.25 del 3 agosto 2007;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1158 del 28 gennaio 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 poiché tutti i pareri sono per-

venuti in data antecedente all'entrata in vigore di tali disposizioni.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
 - ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,129 MW, ubicato nel Comune di Villa Castelli;
 - costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185 mmq, che colleghi la cabina di consegna alla CP Grottaglie;
 - stallo MT in CP Grottaglie;
 - costruzione di una cabina di consegna.
 - in data 18 febbraio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società EC SOLAR P3 S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
 - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 01 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12361 e della Convenzione al repertorio n. 12362;
 - come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 88 del 15 marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;
 - dalla verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".
- Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art.

14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,129 MW, come innanzi descritto, denominato "BR 13" ed ubicato nel Comune di Villa Castelli.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società EC SOLAR P3 S.r.l., con sede legale via Malasoma 18,, 56121, Pisa, C.F. e Partita IVA 01913380505 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- ✓ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,129 MW, ubicato nel Comune di Villa Castelli;
- ✓ costruzione di linea in cavo sotterraneo AL 185 mmq, che colleghi la cabina di consegna alla CP Grottaglie;
- ✓ stallo MT in CP Grottaglie;
- ✓ costruzione di una cabina di consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società EC SOLAR P3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- ✓ durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a

fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Villa Castelli.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 17 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZE 11 marzo 2011, n. 13

Disposizioni relative al versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

L'anno 2011 addì 11 del mese di marzo in Bari, nella sede del Servizio Finanze, Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, n° 15,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con art. 5, comma 1, Legge regionale n° 19 del 31 dicembre 2010 è stata fissata, con decorrenza 1 marzo 2011, in euro 0,0258 per litro di benzina l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al capo III del D.Lgs. 398/1990 ed istituita con legge regionale 17 febbraio 1994, n. 9;

visto il quarto periodo del comma 4, art. 5 Legge regionale n° 19 del 31 dicembre 2010 nel Quale ete-stualmente previsto che "l'imposta eversata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito contro corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria della Regione Puglia...";

premessi che, per agevolare il controllo dei versamenti da parte dell'Amministrazione regionale e per uniformare i versamenti dovuti dai soggetti passivi, appare opportuno far affluire sui conto corrente postale, univocamente dedicato all'apprensione delle somme rinvenienti per imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sia versamenti effettuati direttamente presso sportelli di Poste Italiane spa, sia versamenti effettuati tramite bonifici bancari, sia versamenti effettuati on-line;

premessi che l'identificazione dei soggetti passivi descritta al primo periodo, comma 3, art. 5 Legge regionale n° 19 del 31 dicembre 2010 e cioè "...l'esercente dell'impianto di distribuzione del carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, ...la società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995 n° 504..." deve essere letta alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, L. 28 dicembre 1995 n° 549, ove è specificato che soggetto passivo dell'imposta di che trattasi è il concessionario dell'impianto di distribuzione del carburante, che può essere un soggetto distinto dall'esercente-gestore dell'impianto stesso, come individuato ai sensi dell'art. 25, II, D. Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e che, inoltre, esoggetto passivo dell'imposta la società petrolifera che, in presenza di apposito atto negoziale, è unica fornitrice del carburante al gestore dell'impianto;

accertato che appare opportuno: